



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Grenada

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 2017⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che Grenada deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 653.1

³ RS 0.653.1

⁴ FF 2017 4225

